



A TUTTI I CLIENTI  
- LORO SEDI -

Circolare n. 12/13  
Legnago, 25.11.2013

## INCREMENTI DEGLI ACCONTI IRES E IRAP SCADENZA 2 DICEMBRE 2013

Come già comunicato, il **2 dicembre 2013** (scadenza prorogata in quanto il 30 novembre è un sabato) scade il termine per il **versamento del secondo o unico acconto d'imposte e contributi** dovuti per l'anno d'imposta 2013. Sono obbligati al versamento dell'acconto le persone fisiche, le società di persone e soggetti assimilati, le società di capitali, gli enti commerciali e gli altri soggetti all'IRES con periodo d'imposta che coincide con l'anno solare, che hanno presentato il Modello Unico 2013.

Le persone fisiche sono tenute al pagamento dell'**acconto IRPEF** se l'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'esercizio precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze è superiore a 51,65 euro. L'**acconto IRES** risulta invece dovuto, se l'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'esercizio precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze è superiore a 20,66 euro.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di versamento, l'acconto andrà versato in **due rate** qualora l'importo della prima superi l'importo di 257,52 euro per le persone fisiche e di 103 euro per le società di capitali ed enti equiparati.

Per chi calcola gli acconti 2013 su base "**storica**", cioè sulla base dei dati del 2012 contenuti nel Modello Unico 2013, l'importo base è quello che, al netto di detrazioni, crediti e ritenute d'acconto, è indicato nella dichiarazione presentata per l'anno precedente

Secondo quanto stabilito dal c.d. Decreto Lavoro (D.L. n. 76/2013), per l'anno 2013 è stato previsto un **incremento di un punto percentuale** che produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto. Ne consegue che in occasione dei versamenti di luglio e agosto, per l'eventuale prima rata, sono state applicate le ordinarie misure del 99% per l'IRPEF e del 100% per l'IRES.

Per il calcolo della seconda rata di acconto i contribuenti saranno tenuti a determinare gli acconti complessivamente dovuti sulla base delle **nuove percentuali**, pari al **100% per l'IRPEF** e al **101% per l'IRES**, e sottrarre a tale ammontare quanto versato come prima rata.

**I predetti aumenti hanno effetto anche ai fini IRAP** e, pertanto, per i soggetti IRPEF e le società di persone l'acconto IRAP passa dal 99% al 100% a decorrere dal 2013, mentre per i soggetti IRES passa, per il 2013, dal 100% al 101%.

Il contribuente può anche calcolare gli acconti su base "**previsionale**" tenendo conto delle somme dovute in riferimento al minore imponibile (e conseguente minore imposta) che presume per l'anno in corso giustificabile da cause quali, oltre che dei minori redditi, anche delle eventuali maggiori detrazioni e di nuovi oneri deducibili, spese e costi sostenuti nell'esercizio in corso.

Tuttavia, se l'imposta effettiva per l'esercizio 2013 dovesse risultare superiore all'imposta presa come base di calcolo per gli acconti saranno dovute le sanzioni (30%) e gli interessi previsti per l'insufficiente versamento dell'acconto.

**Come già indicato in precedenza, coloro che desiderassero il ricalcolo degli acconti con il metodo previsionale sono pregati di comunicarlo allo Studio urgentemente.**

**Alla luce di quanto sopra esposto, si avverte la spettabile clientela in merito al fatto che eventuali importi già a suo tempo comunicati potranno/dovranno essere rivisti alla luce delle nuove regole e provvederemo a predisporre i nuovi conteggi e ad inviare le deleghe di pagamento il prima possibile.**

## COMUNICAZIONE BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI E FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE

### Le modalità e termini per l'adempimento

A decorrere dal 2012, gli imprenditori, individuali e collettivi, devono **comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell'impresa** (articolo 2, comma 36-sexiesdecies del DL n. 138/2011). La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell'imprenditore.

La comunicazione va effettuata telematicamente, utilizzando Entratel o Fisconline. Per la trasmissione dei dati è possibile avvalersi degli intermediari abilitati.

Termine per effettuare la comunicazione è il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell'anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento. Per i **beni in godimento nel 2012**, anno di prima applicazione delle nuove disposizioni, la **comunicazione** deve essere **effettuata entro il 12 dicembre 2013** (salvo eventuali ulteriori proroghe).

### Chi è obbligato alla comunicazione

L'obbligo di comunicazione sussiste per i seguenti soggetti residenti in Italia: imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le "società semplici".

### Cosa comunicare

Vanno **comunicati** all'Anagrafe tributaria i dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore (cioè coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, **qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento**. L'obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l'utilizzo in quello di riferimento della comunicazione. La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

In particolare, il provvedimento attuativo individua i seguenti beni: autoveicoli, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili (compreso gli immobili abitativi per le vacanze), altri beni diversi dai precedenti (come telefonici, computer, etc. solo quando l'ammontare di detti beni è di valore superiore a 3.000 euro al netto dell'IVA).

Per ogni singolo bene concesso in godimento, bisogna evidenziare a chi e a che titolo è concesso.

### Sono esclusi dalla comunicazione:

- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono frange benefit;
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge.

Si ribadisce che l'**obbligo**, inoltre, **non scatta quando i beni concessi** in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi **nella categoria "altro" siano di valore non superiore a tremila euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

### **Finanziamenti capitalizzazioni ed apporti all'impresa**

Oltre ai beni concessi in godimento, con il medesimo modello e con le medesime modalità, è stato previsto che, **entro il 12 dicembre 2013**, i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva (società di persone o capitali e ditte individuali o imprese familiari) debbano **comunicare all'anagrafe tributaria i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno 2012, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600,00 euro.**

**Nonostante la probabile proroga di tale comunicazione, dovuta ai diversi dubbi interpretativi legati al nuovo adempimento, in scadenza il 12 dicembre 2013 ed alla mancanza, ad oggi, di un modello ministeriale, si pregano i Sig.ri Clienti di contattare lo Studio quanto prima al fine di fornire i dati da comunicare.**

### **ATTESTATO ENERGETICO: L'ACE SI TRASFORMA IN APE**

Con la conversione del D.L. n.63/13, dal 6 giugno 2013, l'attestato di certificazione energetica (ACE) viene sostituito dall'**attestato di prestazione energetica (APE)**. Attraverso l'istituzione del nuovo attestato, il Decreto apre la strada a nuove metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, avviandosi così al pieno recepimento della direttiva europea 31/2010.

L'APE deve essere rilasciato da esperti qualificati ed indipendenti e, secondo quanto stabilito dalla norma deve *"...essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti"*.

**L'APE è, pertanto, obbligatorio** e il proprietario di un edificio o di un'unità immobiliare lo dovrà mettere a disposizione dell'acquirente o del locatario (anche nel caso di una concessione gratuita) già in sede di trattativa e poi consegnarlo al termine della stessa. Inoltre nei contratti di vendita o di nuova locazione sarà obbligatorio inserire una clausola in cui l'acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sulla prestazione energetica, compreso l'APE.

I contratti di locazione interessati sono **solo quelli relativi a nuove locazioni**, mentre sono esclusi i rinnovi, le proroghe e la reiterazione di un rapporto preesistente.

Tutti gli annunci di vendita e di locazione devono riportare l'Indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare. Devono anche indicare la classe energetica corrispondente.

L'obbligo di redigere un Ape viene meno quando è già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/Ce.

Il Decreto stabilisce per l'APE una **durata massima di 10 anni e l'obbligo di aggiornarlo** in caso di interventi di ristrutturazione e di riqualificazione che modificano la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. Se, però, non saranno rispettati gli obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici, l'attestato decadrà il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto alla data della scadenza non rispettata.

**L'inosservanza dell'obbligo di allegazione dell'APE può comportare la nullità dell'atto stesso.** Si tratta di una nullità assoluta, che può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (la nullità non è soggetta a prescrizione). Il rischio è quello di stipulare un contratto non effettivo. In caso di vendita il proprietario che viola l'obbligo è punito con una sanzione da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro; in caso di nuovo contratto di locazione il proprietario che viola l'obbligo è invece punito con una sanzione da 300,00 euro a 1.800,00 euro.

**Per quanto sopra, si invitano i Sig.ri Clienti a prestare la massima attenzione nel caso di stipula di contratti che prevedano l'obbligo di allegare la nuova attestazione energetica ed a provvedere per tempo a chiedere ad un esperto qualificato il rilascio dell'APE. Si ricorda nuovamente che la mancanza dell'APE può comportare la nullità del contratto stipulato in violazione della norma.**

## COMPENSI AMMINISTRATORI: DEDUCIBILI CON DELIBERA

I compensi degli amministratori non sono deducibili dal reddito d'impresa in difetto dei requisiti di certezza e di inerenza prescritti dall'articolo 75 del TUIR. Il beneficio fiscale è ammesso solo nel caso in cui i compensi siano prestabiliti nello statuto o approvati dall'assemblea dei soci.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria, con la sentenza 19 luglio 2013, n. 17673.

La Corte di Cassazione, relativamente ai compensi per gli amministratori, ha sentenziato che si può parlare di costi deducibili per l'impresa, laddove quest'ultima dimostri la **predeterminazione** degli stessi attraverso una delibera assembleare che abbia stabilito le **somme spettanti agli amministratori**, in assenza di un'apposita previsione dello statuto.

La giurisprudenza, con riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, cod. civ., ha sostenuto che, **qualora il compenso non sia stabilito nello statuto, è necessaria un'esplicita delibera assembleare**, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, attesa la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall'essere la disciplina del funzionamento delle società dettata, anche, nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica, oltre che dalla previsione come delitto della percezione di compensi non previamente deliberati dall'assemblea.

Si ricorda, inoltre, che il compenso dell'amministratore è deducibile fiscalmente nell'anno dell'effettiva erogazione dello stesso. Pertanto, in base al criterio di cassa allargato, il compenso degli amministratori 2013 potrà essere dedotto nel 2013 se pagato entro il 12 gennaio 2014.

## ELIMINATO IL MODELLO DI COMUNICAZIONE DATI CATASTALI

L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento direttoriale del 31 luglio 2013, nell'ambito dell'impegno per semplificare gli obblighi a carico dei contribuenti, ha **soppresso il modello CDC** per la comunicazione dei dati catastali nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, dei contratti di locazione o di affitto di beni immobili. La misura, come anticipato, rientra nel percorso di alleggerimento e sfooltimento degli adempimenti fiscali per le imprese e i cittadini.

L'obbligo di comunicare i dati catastali degli immobili locati era stato introdotto a partire dall'1 luglio 2010, dall'articolo 19, comma 15, del D.L. 78/2010. A tal fine, erano stati predisposti due appositi modelli, il primo per le richieste di registrazione dei contratti (modello 69), il secondo da utilizzare nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, dei contratti già registrati a quella data (modello Cdc). Successivamente, il provvedimento del 7 aprile 2011 ha approvato il modello 69 che, integrato delle informazioni necessarie per comunicare l'opzione per il regime della cedolare secca, consente di provvedere agli adempimenti già effettuati con il modello CDC. Con la soppressione di quest'ultimo, l'indicazione dei dati catastali degli immobili locati avverrà tramite presentazione cartacea, presso l'ufficio delle Entrate, del modello 69, anche nei casi di cessione, risoluzione e proroga.

Si ricorda inoltre che la comunicazione dei dati può avvenire on-line, quando si registra il contratto in via telematica o si effettuano i versamenti telematici delle imposte relative a proroghe, cessioni e risoluzioni.

## SCADENZIARIO NOVEMBRE – DICEMBRE 2013

25 novembre 2013	Presentazione modelli INTRASTAT
2 dicembre 2013 (il 30 è un sabato)	Comunicazione mensile IVA dati operatori black list
	<b>Versamento secondo acconto IRPEF/IRES/IRAP 2013</b>
6 dicembre 2013	<b>Termine per la presentazione c/o il ns. Studio delle dichiarazioni d'intento del mese precedente</b>
12 dicembre 2013	Comunicazione beni concessi in godimento a soci o familiari e finanziamenti, capitalizzazioni e apporti effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore (salvo proroga)
16 dicembre 2013	Versamento dell'IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti
	IMU - Versamento del saldo dell'imposta dovuta per l'anno in corso
	Versamento in acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR
	<b>Invio telematico dichiarazioni d'intento del mese precedente</b>
27 dicembre 2013	Presentazione modelli INTRASTAT
	IVA – Versamento dell'acconto IVA relativo all'imposta dovuta per il mese di dicembre 2013 o per l'ultimo trimestre 2013
31 dicembre 2013	Comunicazione mensile IVA dati operatori black list
	Rilevamento inventario fisico di magazzino al 31.12.2013
	Aggiornamento libri contabili (entro 3 mesi dal termine ultimo per la presentazione Modello Unico)

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:

<http://www.studioventurato.it/circolari.htm>

**CORDIALI SALUTI**

**STUDIO VENTURATO**

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere. Riproduzione riservata.